



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche della Toscana
da parte di studenti iscritti a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Università degli Studi di Firenze
ai sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze P.zza San Marco 4, P.IVA/C.F. 01279680480, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, di seguito "Università";

E

Istituto Sc. **ISTITUTO COMPRENSIVO 2 POGGIBONSI**

CF/P.IVA 91022250525

sede legale in (Indirizzo, Comune, Prov., Cap) Via A. Moro 3 - POGGIBONSI (SI) 53036

PEC siic826009@pec.istruzione.it

nella persona del **Dirigente Scolastico, Prof./Prof.ssa MARESA MAGINI**

nato/a a **CASTIGLIONE D'ORCIA** (SI) il 12/06/1973, di seguito "Istituzione scolastica";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010;

VISTO l'art. 13 del DM 249/2010 disciplina i "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del DM 249/2010 il quale dispone che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi universitari e comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari;

VISTO l'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 che disciplina i "Corsi di specializzazione per le attività di sostegno" e rimanda agli allegati A, B e C quali parte integrante del decreto, che definiscono, fra l'altro, gli insegnamenti, le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi;



- VISTO l'allegato B di cui all'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 che definisce la figura del tutor dei tirocinanti e le modalità di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche accreditate, diversificato per ordine e grado di scuola per un totale di 12 CFU, suddivisi fra tirocinio diretto (6 CFU) e tirocinio indiretto (6 CFU di cui: rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore e con il tutor dei tirocinanti 3 CFU; utilizzo di nuove tecnologie applicate alla didattica speciale T.I.C. 3 CFU);
- VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012 "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010" e in particolare l'art. 8 comma 3 che stabilisce che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;
- VISTA la **nota USR n. 12452 del 07/10/2014¹** con la quale la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che le istituzioni scolastiche della Toscana, statali e paritarie, sono da ritenersi tutte accreditate per lo svolgimento del tirocinio del corso di specializzazione per le attività di sostegno, precisando che "il Dirigente Scolastico, al momento della sottoscrizione della convenzione con l'università, è garante che le condizioni e i criteri di cui al citato decreto n. 93/2012 siano effettivamente posseduti dall'istituto di cui è titolare (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante)";
- VISTO il DM n. 755 del 6 luglio 2021, di "Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico per l'a.a. 2020/21";
- VISTO il Decreto Rettorale n. 1047 del 23 luglio 2021 (e successiva integrazione con DR n. 1141/2021), con cui l'Università degli Studi di Firenze ha indetto la selezione per l'ammissione ai "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno" per l'a.a. 2020-2021, secondo quanto indicato nel bando (per un totale di 400 posti);
- VISTA la Delibera del Senato Accademico del 27 settembre 2021 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021, in cui viene approvato il testo della presente convenzione e si esprime parere favorevole alla stipula di ulteriori convenzioni tra l'Università degli Studi di Firenze e le istituzioni scolastiche per i Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, istituiti ai sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni - attivati per l'a.a. 2020/2021 e per l'a.a. 2021/2022 (ove istituiti);

¹ Inserire la nota USR di riferimento della propria Regione.



- PRESO ATTO** che l'istituzione scolastica è accreditata ai sensi del DM 249/2010, del DM 93/2012 e della NotaUSR (Ufficio Scolastico Regionale) sopra richiamati;
- VISTO** il DM 92 dell'8 febbraio 2019 che decreta, agli articoli 2 e 3, l'istituzione e l'attivazione dei "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno" mediante convenzioni;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Firenze nel rispetto dei decreti legislativi nn. 59 e 66 del 2017, ha attivato la procedura di istituzione per l'anno accademico 2020/2021 dei "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno";
- CONSIDERATO** che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è necessario che le Università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 249/2010;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. L'Università attiva i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità richiamati in premessa, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce, ai fini delle attività di tirocinio, quale "soggetto promotore".
2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare tirocinanti nell'ordine/i di scuola e nelle modalità definite dall'Allegato B dell'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011, quale "soggetto ospitante". Ai sensi della **nota USR n. 12452 del 07/10/2014²** richiamata in premessa, il Dirigente Scolastico mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante che le condizioni e i criteri di cui al citato Decreto n. 93/2012 siano posseduti dall'Istituzione Scolastica (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante).
3. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata in premessa, gli iscritti al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità potranno svolgere presso l'Istituzione Scolastica l'attività di tirocinio come prevista dall'allegato B del DM 30 settembre 2011, quali "tirocinanti".

Articolo 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti del Percorso di formazione saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.

² Inserire la nota USR di riferimento della propria Regione.



3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dai tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del DM 249/2010 e all'allegato B del DM 30 settembre 2011. Si dà atto che, come riportato nell'allegato B del DM 30 settembre 2011, i tutor sono docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento non inferiore a sette anni, individuati sulla base della disponibilità e del curriculum. In ogni caso i tutor debbono essere, in via prioritaria, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, con incarico su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio. Oppure, in subordine, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, incaricati su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

4. Per ciascun tirocinante, l'Istituzione scolastica ospitante progetta, di concerto con il Direttore del corso, il percorso di tirocinio diretto.

5. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor coordinatore e del tutor del tirocinante;
- le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della presente convenzione, delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata in ore del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Articolo 3

Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto promotore si impegna a:

- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- fare pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo;



- definire le procedure interne di responsabilità nei confronti dello studente.

Articolo 5

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a:

- individuare e nominare i tutor dei tirocinanti, in applicazione dell'art. 2 del Decreto 8 novembre 2011;
- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento/rinuncia del tutor procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
- segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 7

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 c. 3 del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, l'Università degli Studi di Firenze si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della



presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai **Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno**, attivati per l'a.a. 2020/21 (VI ciclo).

2. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 250,00 (duecentocinquanta) per corsista ospitato, e comunque non sarà inferiore al 10% del totale accertato dall'Ateneo derivante dalle iscrizioni al corso diviso il numero dei tirocinanti, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 - lett. e) del DM n. 948 del 01/12/2016. Qualora il corsista svolga le attività di tirocinio in più scuole, la quota riconosciuta sarà proporzionale al numero di ore svolte presso ognuna di esse.
3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati.
4. Il versamento dell'importo nelle casse dell'Istituzione Scolastica avverrà mediante **girofondi Banca d'Italia**: specificare **IBAN Conto di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia** per pagamenti tra Enti Pubblici - (27 cifre, non inserire IBAN privato dell'Istituto) IT86K0100003245318300318593
- **Codice Conto di Tesoreria n.** (7 cifre) 0318593 - **Codice Tesoreria** (3 cifre) 318

Articolo 8

1. Con la presente Convenzione l'Università e l'Istituzione scolastica non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.
2. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate tramite posta certificata.

Articolo 9

Per pubblicizzare le comuni iniziative, l'Università e l'Istituzione Scolastica convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra.

Articolo 10

1. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali e sensibili concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
3. I suddetti dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

4. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
5. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018), l'Università e l'Istituzione Scolastica si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni e i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 11

1. La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per i Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno istituiti ai sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni attivati per l'a.a. 2020/2021 e per l'a.a. 2021/2022 (ove istituiti) presso codesta Università.
2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.
4. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra l'Università e l'Istituzione Scolastica.
5. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.
6. Il file pdf della sola convenzione dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituto. Sarebbe preferibile apporre la firma digitale in modalità "PAdES". La convenzione e gli allegati 1 (Modulo Docenti) e 2 (Autodichiarazione Tutor) dovranno essere inviati in un unico messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC **didattica.convenzioni@pec.unifi.it**. Gli allegati sono parte integrante della convenzione e devono essere compilati dal Docente e dal Tutor che hanno prestato non meno di 7 anni di servizio (ruolo e preruolo), di cui almeno 5 anni su posto di sostegno (Decreto 30/09/2011). Una volta sottoscritta dalla Rettrice, la convenzione sarà trasmessa alla PEC dell'Istituto.

Luogo Poggibonsi

il 14/12/2021

Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Istituzione scolastica
Il Legale Rappresentante
Prof.ssa Maresa Magini